



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO


(Provincia di Agrigento)

N. **685** Repertorio

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

CONTRATTO DI AFFITTO FONDO RUSTICO

L' anno duemiladodici il giorno Nove del mese di Ottobre a Montevago, prov. Ag. presso la sede del Municipio, innanzi a me Dott. Sabella Alfonso nella qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del comune ai sensi dell'art. 97 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, senza l' assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d' accordo tra loro con il mio consenso,



SONO PRESENTI


Da una parte il **Sig. Arch. Neri Giuseppe**, nato a Naro (AG) il giorno 25.09.1959 Responsabile del Settore "Servizi Tecnici" del Comune di Montevago, che interviene non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza del comune di Montevago, Cod. fisc. 92006330846, di seguito nel presente atto denominato semplicemente ENTE.

Handwritten signature/initials

Dall' altra il **Sig. Bavetta Calogero**, nata a Montevago (AG) il giorno 18.02.1957, residente a Montevago (AG) in via Pier Santi Mattarella snc, C.F: BVT CGR 57B18 F655R, svolgente attività agricola, di seguito nel presente atto denominata CONDUTTORE. Detti comparenti della cui identità io Segretario Comunale sono certo,

Bavetta Calogero

PREMESSO



c

C

a

n

C

2

ii

C

e

fi

ir

-

“

si

ci

-

d

0

-c



che con istanza in data 06.02.2012 protocollo n. 927/ S.T. Il Sig. Bavetta Calogero chiede il rinnovo del contratto relativamente al fondo rustico sito in agro di S. Margherita di Belice distinto al foglio n. 6 porzione della particella n. 1 per una superficie complessiva di Ha 03.74.05;

Che con contratto stipulato in data 09.10.2003 rep. 547 registrato a Sciacca il 27.10.2003 al n° 2227 serie n° 3 , al Sig. Bavetta Calogero è stato concesso in affitto per la durata di anni 9 (nove) il fondo rustico di proprietà Comunale sito in agro di Santa Margherita di Belice alla località " Aquila" esteso Ha 03.74.05 , iscritto al nuovo catasto terreni alla partita n° 1325 foglio n° 6 porzione della particella n° 1 censito all'inventario dei beni immobili al modello C n° 71 ed al modello H n° 71;

- che con determinazione n° 283 del 13.09.2012 del Responsabile del settore "Servizi Tecnici" è stato disposto il rinnovo del contratto di affitto del suddetto fondo per la durata di anni 15 (quindici), dietro corresponsione di un canone annuo di € 280,15 (Euro duecentottanta/15);

- che il Sig. Bavetta Calogero ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 datata 09.10.2012 in cui dichiara:

1. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento al n° 142099 dal 20.12.1996 a tutt'oggi,
2. di essere iscritta all'Ufficio Iva di Agrigento ed avere avuto attribuito il seguente numero di partita Iva: 01518100845,
3. che lo stesso svolge attività primaria in agricoltura ed il proprio reddito pro-capite proviene dell'attività agricola.

-che il Sig. Bavetta Calogero ha presentato dichiarazione sostitutiva dell'atto

Bavetta Cal



di notorietà resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, datata
.2012 con la quale dichiara di svolgere attività d' impresa agricola
individuale senza obbligo di iscrizione INAIL e conseguente DURC;

- Che è stato versato mediante conto corrente postale n° 36 del 08 .10.2012
la somma di € 71,95 (Euro settantuno/95) per diritti di segreteria;

TUTTO CIO' PREMESSO

L' Arch. Giuseppe Neri, in rappresentanza del comune di Montevago (AG),
in esecuzione della determina di settore "Servizi Tecnici" n. 283 del
13.09.2012 e ai sensi della legge 3 maggio 1982 n. 203 integrata con legge 14
febbraio 1990 n. 29 e succ., concede in affitto al Sig. Bavetta Calogero, che
accetta, il fondo rustico sito in contrada "Aquila" territorio di Santa
Margherita di Belice esteso Ha 03.74.05 distinto al foglio 6 porzione della
particella 1, per la durata di anni 15 (quindici).

Bavetta Calogero

L' affitto viene concesso alle seguenti condizioni:

Art. 1

Il terreno concesso in affitto allo stato attuale risulta coltivato a vigneto da
mosto per Ha 02.85.05 e per Ha 0.89.00 tare ed incolte.

Art. 2

Il contratto avrà termine, salvo rinnovo, nel 2027.

Art. 3

La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto a quello di conduzione
restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione o
altra forma.

Art. 4

L'equo canone d'affitto, con riferimento alla tabella relativa all'annata agraria



1987/88 determinato ai sensi della Legge 3 maggio 1982 n. 203 e succ.,
conformemente alle tabelle per l'equo canone di affitto dei fondi rustici nella
provincia di Agrigento, approvate con D.A. dell'assessore per l'Agricoltura e
Foreste della R.S. del 28.10.1987, viene stabilito in € 280,15 annue, soggetto
a rivalutazione in base ai coefficienti di moltiplicazione del reddito agrario,
che saranno successivamente emanate.

Art. 5

Il canone come sopra stabilito sarà pagato presso la tesoreria comunale,
annualmente con annualità anticipata.

Art. 6

Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e
non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo il pagamento del
canone scaduto.

Art. 7

Il conduttore si obbliga a coltivare direttamente ed a regola d'arte il terreno e
le piante che ha ricevuto in consegna, e di restituire il fondo, allo scadere del
presente contratto al concedente senza bisogno di alcun atto legale.

Art. 8

Il conduttore dichiara di non avere dubbi circa i luoghi, di conoscere i terreni
dati in affitto e di ritenerli adatti al proprio uso, di essere consapevole di
quanto necessario per la loro conduzione, coltivazione, rischi connessi alla
conduzione e si obbliga a riconsegnarli in stato di coltivazione.

Art. 9

Il conduttore esonera espressamente l'Ente da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti e dovrà vigilare anche che non sia arrecato danno ai confini



ed ai diritti in genere dell'immobile locato, dovrà notificare per iscritto al Comune nel più breve tempo possibile qualunque danno o azione che venisse a turbare il libero possesso o qualsiasi diritto dell'istituzione proprietaria sotto la responsabilità della rifusione di qualsiasi danno e spese derivante dalla sua negligenza.

Art.10

E' proibito al conduttore consentire qualsiasi servitù anche temporanea del fondo, senza il preventivo assenso da parte dell'Ente. Lo stesso assume il rischio dei casi fortuiti ordinari.

Art. 11

L'Ente potrà in qualsiasi momento ispezionare o fare ispezionare il fondo rustico concesso in affitto.

Art. 12


E' fatto assoluto divieto al conduttore di subaffittare e comunque subconcedere il fondo in argomento.

Art.13

Il conduttore potrà effettuare opere di miglioramento che riterrà opportune, comprese quelle relative all'impianto di nuove e più redditive colture al fine di migliorare l'azienda ed aumentarne il reddito, estirpare i vigneti esistenti e procedere al loro rimpianto, nonché a potere riscuotere eventuali contributi sia in conto capitale che in conto interesse concesse dallo Stato, dalla Regione Siciliana, dall'Unione Europea (AGEA) o da parte di Enti pubblici o privati.

Art.14

Il conduttore è autorizzato ad intestarsi le autorizzazioni all'estirpazioni e/o reimpianto di vigneto e/o altre colture che potranno essere utilizzate in sito,





cioè anche su una particella non di proprietà dell'Ente.

Art.15

Il conduttore è autorizzato all'iscrizione ad eventuali D.O.C. e/o I.G.T. dei vigneti esistenti e di quelli che eventualmente si reimplanteranno.

Art. 16

Il conduttore può prendere le iniziative atte ad incrementare la produzione sia quantitativamente che qualitativamente, purchè esse non portino pregiudizio per l' Ente, altresì è autorizzato a presentare domanda ai sensi dei Regolamenti CEE vigneti successive integrazioni emanazioni e modifiche, riscuotere eventuali benefici assumendo il conduttore i relativi obblighi ed impegni previsti da detti regolamenti.

Art.17

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione di immobili agricoli in quanto applicabili.



Art.18

Per quanto non previsto nel presente contratto saranno osservate le disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 19

Sono a carico del Conduttore l'imposta di registro, mentre si invocano le agevolazioni attualmente previste per l'esenzione dell'imposta di bollo a norma di quanto previsto dall' art. 25 all. B - tabella , D.P.R. 642/72.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia che ho letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto, conforme





alla loro volontà.

Redatto in sei facciate intere ed una fin qui, in segno di accettazione si sottoscrive.

Il CONDUTTORE *Prodotto Longo*

Il DIRIGENTE SETTORE "SERVIZI TECNICI"

L'UFFICIALE ROGANTE *Stefano Alfano*



COMUNE DI MONTEVAGO

(Prov. di Agrigento)

Il presente contratto è stato registrato a Sciacca

il 16-10-2012 al N. 409 Serie A

Son. € 84,00

di cui:

Montevago, li 06-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



